

ON.LE TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Nell'interesse del Sig. **De Feo Raffaele**, nato a **OMISSIS** e residente a **OMISSIS**, C.F. **OMISSIS**, rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 - 0908960421 o agli indirizzi di posta elettronica info@avvocatomichelebonetti.it - santi.delia@avvocatosantidelia.it o pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Michele Bonetti sito a Roma in via S. Tommaso D'Aquino, n. 47

- ricorrente -

CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché dei controinteressati in atti

- resistenti -

PREMESSO IN FATTO

Il Prof. De Feo è un insegnante inserito nella graduatoria GPS di seconda fascia, nella provincia di Napoli, per la classe di concorso A027, in posizione n. 464 vantando ben 45 punti. Il ricorrente compilava correttamente l'apposita domanda per effettuare la scelta delle sedi tuttavia, al momento del conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2022/2023, si vedeva immotivatamente ed illegittimamente scavalcato da candidati in posizione peggiore.

Al prof. De Feo, dunque, non venivano conferiti plurimi incarichi per sedi e tipologie di contratto che aveva debitamente opzionato e che, diversamente, sono stati attribuiti a soggetti con punteggi nettamente inferiori che non vantavano alcun diritto di precedenza, in palese violazione del principio meritocratico.



A mero scopo esemplificativo e non esaustivo, si rappresenta che il ricorrente non veniva nominato per i seguenti incarichi (sul punto si veda **doc. 3**): cattedra interna normale 18 ore fino al termine delle attività didattiche su cdc A027 presso "Liceo Scientifico Linguistico De Carlo" NAPS15000C, assegnata ad un docente avente punteggio pari a 42,0, in posizione 489 (successiva al ricorrente) e appartenente al distretto 026 (42esima scelta del ricorrente); due cattedre interne normali 18 ore fino al termine delle attività didattiche su cdc A027 presso "I.S. Caravaggio San Gennaro Vesuviano" NAIS063008 assegnate a docenti aventi punteggio pari a 42,0 e 41,0, in posizione 490 e 496 (successive al ricorrente) e appartenenti al distretto 032 (47esima scelta del ricorrente); cattedra interna normale 18 ore fino al termine delle attività didattiche su cdc A027 presso "Liceo Lucio Anneo Seneca" NAIS04600E, assegnata ad un docente avente punteggio pari a 41,0, in posizione 494 (successiva al ricorrente) e appartenente al distretto 025 (46esima scelta del ricorrente); cattedra interna normale 18 ore fino al termine delle attività didattiche su cdc A027 presso "Liceo Statale Pitagora B. Croce Torre Annunziata" NAPS930006, assegnata ad un docente avente punteggio pari a 41,0, in posizione 495 (successiva al ricorrente) e appartenente al distretto 037 (49esima scelta del ricorrente); cattedra interna normale 18 ore fino al termine delle attività didattiche su cdc A027 presso "Vittorio Emanuele II Napoli" NAIS104009, assegnata ad un docente avente punteggio pari a 39,0, in posizione 503 (successiva al ricorrente) e appartenente al distretto 040 (33esima scelta del ricorrente); due cattedre interne normali 18 ore fino al termine delle attività didattiche su cdc A027 presso "L. Sc. Caccioppoli Napoli" NAPS07000R, assegnate a docenti aventi punteggio pari a 38,5 e 37, in posizione 510 e 525 (successive al ricorrente e sua 23esima scelta); due cattedre interne normali 18 ore fino al termine delle attività didattiche su cdc A027 presso "Liceo Statale Ettore Majorana" NAIS03200L, assegnate a docenti aventi punteggio pari a 38,5 e 36,5, in posizione 511 e 531 (successive al ricorrente), appartenente al distretto 025 (46esima scelta del ricorrente).



Senza proseguire nell'elencazione delle opportunità professionali perse da parte ricorrente a causa di una disfunzione dei sistemi informatici del M.I.M., è doveroso sottolineare come il prof. De Feo abbia ottenuto solo incarichi residui da G.I. per poche ore e per pochi giorni.

A fronte dei suddetti contratti annuali non assegnati, il ricorrente, è risultato di contro destinatario di una proposta relativa ad un contratto di sole 6 ore, scaduto il 22 dicembre 2022 e un'altra relativa a un contratto di sole 4 ore con scadenza al 26 gennaio 2023, peraltro in due sedi distanti tra loro oltre 30 km ed un orario di lezioni che prevede persino giorni di servizio in entrambe le scuole.

Tale circostanza, peraltro, è sufficiente di per sé a giustificare il richiesto provvedimento di urgenza atteso l'evidente *periculum in mora* consistente nella circostanza che uno dei due contratti è ormai scaduto e che l'ulteriore contratto, di sole 4 ore, è in scadenza tra pochi giorni e parte ricorrente rischia di rimanere senza sostentamento per sé e per la propria famiglia.

Ciò premesso si osserva

IN DIRITTO

I. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO E SULLA PERDITA DI OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI PER IL RICORRENTE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12, COMMI 3 E 4 DELL'O.M. N. 112/2022. VIOLAZIONE DELLA NOTA N. 28597 DEL 29 LUGLIO 2022. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO.

1. Come già rappresentato, il prof. De Feo pur essendo stato correttamente inserito in graduatoria e, per giunta, in posizione utile ad ottenere il conferimento di incarichi annuali, è stato "saltato" nelle convocazioni.

Incrociando la scelta delle sedi opzionate da parte ricorrente (**doc. 1**) con il bollettino delle nomine pubblicato (**doc. 2**), si evince come il De Feo abbia opzionato delle sedi che sono state poi assegnate, illegittimamente ed immotivatamente, ad insegnanti in



posizioni deteriori come si evince dai prospetti riportati di seguito e come meglio specificato anche nel documento 3 allegato in atti:

- cattedra interna normale 18 ore fino al termine delle attività didattiche su cdc A027 presso "Liceo Scientifico Linguistico De Carlo" NAPS15000C, assegnata ad un docente avente punteggio pari a 42,0, in posizione 489 e appartenente al distretto 026 (42esima scelta del ricorrente)

								DOCUMENTO NAPOLE	DIDATTICHE	
A027 - MATEMATICA E FISICA	GPS	GPS Fascia 2	489	42				NAPS15000C	LICEO SCIENTIFICO- LINGUISTICO "DE CARLO"	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
										FINO AL TERMINE

Estratto di pagina 743 del doc. 2

- due cattedre interne normali 18 ore fino al termine delle attività didattiche su cdc A027 presso "I.S. Caravaggio San Gennaro Vesuviano" NAIS063008 assegnate a docenti aventi punteggio pari a 42,0 e 41,0, in posizione 490 e 496 (successive al ricorrente) e appartenenti al distretto 032 (47esima scelta del ricorrente)

										DOCUMENTO NAPOLE	DIDATTICHE
A027 - MATEMATICA E FISICA	GPS	GPS Fascia 2	490	42				NAIS063008	- I. S. CARAVAGGIO SAN GENNARO VES. -	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	
											FINO AL TERMINE
A027 - MATEMATICA E FISICA	GPS	GPS Fascia 2	496	41				NAIS063008	- I. S. CARAVAGGIO SAN GENNARO VES. -	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	

Estratto di pagina 743 del doc. 2

- cattedra interna normale 18 ore fino al termine delle attività didattiche su cdc A027 presso "Liceo Lucio Anneo Seneca" NAIS04600E, assegnata ad un docente avente punteggio pari a 41,0, in posizione 494 (successiva al ricorrente) e appartenente al distretto 025 (46esima scelta del ricorrente);



A027 - MATEMATICA E FISICA	GPS	GPS Fascia 2	494	41			NAIS04600E	LICEO LUCIO ANNEO SENECA	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Estratto di pagina 743 del doc. 2

- cattedra interna normale 18 ore fino al termine delle attività didattiche su cdc A027 presso "Liceo Statale Pitagora B. Croce Torre Annunziata" NAPS930006, assegnata ad un docente avente punteggio pari a 41,0, in posizione 495 (successiva al ricorrente) e appartenente al distretto 037 (49esima scelta del ricorrente);

A027 - MATEMATICA E FISICA	GPS	GPS Fascia 2	495	41			NAPS930006	L.STATALE PITAGORA- B.CROCE T.ANN.TA	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Estratto di pagina 743 del doc. 2

- cattedra interna normale 18 ore fino al termine delle attività didattiche su cdc A027 presso "Vittorio Emanuele II Napoli" NAIS104009, assegnata ad un docente avente punteggio pari a 39,0, in posizione 503 (successiva al ricorrente) e appartenente al distretto 040 (33esima scelta del ricorrente);

A027 - MATEMATICA E FISICA	GPS	GPS Fascia 2	503	39			NAIS104009	" VITTORIO EMANUELE II" -NAPOLI-	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Estratto di pagina 744 del doc. 2

- due cattedre interne normali 18 ore fino al termine delle attività didattiche su cdc A027 presso "L. Sc. Caccioppoli Napoli" NAPS07000R, assegnate a docenti aventi punteggio pari a 38,5 e 37, in posizione 510 e 525 (successive al ricorrente e sua 23esima scelta);



										FINO AL TERMINE
A027 - MATEMATICA E FISICA	GPS	GPS Fascia 2	510	38.5				NAPS07000R	L.S.C.CACCIOPOLI- NAPOLI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
										FINO AL TERMINE
A027 - MATEMATICA E FISICA	GPS	GPS Fascia 2	525	37				NAPS07000R	L.S.C.CACCIOPOLI- NAPOLI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Estratto di pagina 744 del doc. 2

- due cattedre interne normali 18 ore fino al termine delle attività didattiche su cdc A027 presso "Liceo Statale Ettore Majorana" NAIS03200L, assegnate a docenti aventi punteggio pari a 38,5 e 36,5, in posizione 511 e 531 (successive al ricorrente), appartenente al distretto 025 (46esima scelta del ricorrente).

										FINO AL TERMINE
A027 - MATEMATICA E FISICA	GPS	GPS Fascia 2	511	38.5				NAIS03200L	LICEO STATALE "ETTORE MAJORANA"	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
A027 - MATEMATICA E FISICA	GPS	GPS Fascia 2	531	36.5				NAIS03200L	LICEO STATALE "ETTORE MAJORANA"	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Estratto di pagina 744 del doc. 2.

Nel caso di specie, si palesa una grave violazione del principio meritocratico poiché sono stati assegnati gli incarichi spettanti al ricorrente a soggetti con punteggi nettamente inferiori; l'Amministrazione non ha infatti effettuato le convocazioni secondo l'ordine di posizionamento in graduatoria (**doc. 4**).

Il danno patito dal ricorrente per la lesione del diritto alla stabilizzazione professionale è gravissimo, soprattutto se si considera che lo stesso a breve rimarrà senza alcun sostentamento.

Si noti, poi, che l'Amministrazione, consapevole degli errori effettuati, puntualmente denunciati dal ricorrente (**doc. 5**), ha scientemente e deliberatamente deciso di proseguire nelle operazioni di nomina, senza porre rimedio alla illegittima condotta assunta sino a quel momento, ledendo ulteriormente l'affidamento del prof. De Feo nell'operato della P.A., in palese violazione con il principio di leale collaborazione tra le parti e buona fede.



Quanto dedotto evidenzia una grave violazione del principio meritocratico.

Nel caso di specie, infatti, l'odierno ricorrente è stato sopravanzato da soggetti con punteggi deteriori senza che questi ultimi godessero di alcun diritto di precedenza. Ciò non solo testimonia inequivocabilmente che l'azione dell'Amministrazione sia stata viziata, ma anche che l'oggettività nella selezione dei candidati, che deve caratterizzare le procedure assunzionali sulla base di elenchi graduati (procedure concorsuali per titoli), è assolutamente venuta meno.

Si riporta come in fattispecie identica il Giudice del Lavoro di Roma si sia espresso con ordinanza del 17.02.2022 n. 16570/2022, nella quale si legge che: *“Il Giudice del Lavoro...considerato che nella specie la ricorrente non ha messo in discussione la regolamentazione generale delle G.P.S. e non ha neppure contestato la correttezza del punteggio e della posizione che le è stata attribuita, che invero è pacifica e non contestata tra le parti, ma ha eccepito l'illegittimità dell'operato della p.a. nella parte in cui questa ha assunto – nell'ambito della procedura di cui al decreto Sostegni bis – con contratti a termine docenti aventi un punteggio a lei inferiore, scavalcandola e quindi ha invocato il diritto soggettivo all'assunzione [...] ritenuto che la ricorrente in quanto in possesso dei requisiti di legge e titolare di punteggio superiore e di una posizione più alta in graduatoria rispetto alla docente XXXXX avrebbe avuto diritto all'assegnazione nella sede XXXXX [...] accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo determinato ...” (doc. 5).*

È di palmare evidenza come la fattispecie delibata dall'On.le Tribunale Ordinario di Roma (Sez. Lavoro) sia nella sostanza identica a quella in oggetto.

2. Da quanto sino ad ora illustrato e documentalmente comprovato, appare evidente come la procedura di nomina sia stata posta in violazione del principio meritocratico nonché di tutti i principi che sorreggono il meccanismo stesso delle “graduatorie”. **L'inserimento in un elenco graduato, difatti, ha proprio lo scopo di attribuire ad ogni soggetto un determinato punteggio sulla base di titoli culturali e di servizio, nonché sulla base di ulteriori caratteristiche individuali che contribuiscono a collocare il**



candidato in una determinata posizione che lo pone in una situazione di preminenza rispetto ai soggetti collocati in posizioni deteriori.

Se, come emerge dalla documentazione versata in atti, senza motivi legati a diritti di precedenza, riserve, ecc., l'odierno ricorrente è stato sopravanzato da soggetti con punteggi inferiori, è evidente che l'azione dell'Amministrazione risulti viziata.

In merito a tale profilo, da ultimo, si è espresso il Giudice del Lavoro di Velletri che, in accoglimento del ricorso presentato da altro ricorrente, con ordinanza n. 5211 del 07/12/22 ha affermato che *"È provato che il ricorrente è inserito per la classe ***, nella posizione ... con punteggio ... e per la classe ADSS, nella posizione ... con punteggio ... , mentre all'esito delle operazioni di conferimento delle nomine a tempo determinato nelle graduatorie GPS e GPI sono stati nominati aspiranti posti in posizione inferiore rispetto alla sua nella graduatoria di riferimento.*

È allora palese la violazione dei richiamati principi di imparzialità costituzionalmente garantiti posto che l'assegnazione degli incarichi in oggetto non può che essere improntata alla scelta del candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria. Deve quindi ritenersi che verosimilmente la pretermissione del ricorrente nel decreto nomine sia dovuta ad un errore del sistema informatico e in modo particolare dell'algoritmo che ha operato un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali di questi ultimi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura".

Non v'è dubbio alcuno che quanto esposto palesi un evidente danno professionale nei confronti del ricorrente che, pur avendo opzionato sedi per le quali risultava assolutamente idoneo e pur trovandosi in posizione utile, non ha ottenuto l'ambito incarico per motivi per altra neanche resi noti a seguito di formale istanza di accesso agli atti (**doc. 6**). Anche il successivo ricorso gerarchico ed in via di autotutela, inoltrato per il tramite dello scrivente legale, rimaneva inevaso (**doc. 7**).

3. Nella vicenda in parola risulta altresì violato l'affidamento del docente nell'operato dell'Amministrazione nonché il principio della certezza dei rapporti giuridici



instaurati, che impone all'Amministrazione l'attenta salvaguardia delle situazioni soggettive consolidate per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare, per l'appunto, un ragionevole affidamento nel destinatario.

Tale assetto è stato recepito dalla giurisprudenza civile e amministrativa che ha affermato che la tutela del legittimo affidamento costituisce proprio un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455).

Per tali ragioni, anche in ossequio al principio del legittimo affidamento e con riguardo alla posizione giuridica assunta dal ricorrente, quest'ultimo ha diritto a vedersi attribuire la tipologia di incarico ambito che gli sarebbe certamente stata assegnato qualora e se le procedure fossero state espletate correttamente e sulla base dei principi che reggono l'azione amministrativa e le aspettative del cittadino.

Il prof. De Feo, dunque, a causa delle surriferite circostanze, ha perso ogni opportunità di stabilizzazione professionale posto che il suo ultimo contratto scadrà in data 26 gennaio 2023, perdendo altresì ogni opportunità di lavorare per il corrente anno scolastico.

La perdita di tali opportunità professionali, oltre ad avere pesanti ripercussioni da un punto di vista economico, si ripercuoterà sulla carriera del prof. De Feo a cui è stato di fatto illegittimamente impedito di maturare punteggio ulteriore per il servizio.

Dunque, per cause imputabili esclusivamente all'Amministrazione, il ricorrente non potrà avanzare in graduatoria rischiando di essere sopravanzato dagli stessi soggetti che oggi, illegittimamente, hanno stipulato contratti a lui destinati.

In fattispecie identica a quella in parola, ancora, il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, a seguito dell'udienza tenutasi in data 23 novembre 2022, ha integralmente accolto il ricorso così stabilendo: “- *dichiara l'illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione consistita nell'aver attribuito incarichi di supplenza*



annuale in favore di docente con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente; – dichiara il diritto della ricorrente a ricevere in virtù del maggior punteggio posseduto e, per l'effetto, – ordina all'Amministrazione resistente di conferire alla ricorrente, ora per allora, l'incarico annuale predetto; – dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, per un importo complessivo lordo pari ad euro 21.850,52”.

II. SUL PERICULUM IN MORA.

La situazione testé rappresentata integra senza dubbio alcuno il requisito legittimante del *periculum in mora*, ovverosia l'irreparabilità del pregiudizio subito da parte ricorrente, il quale, ove dovesse permanere nella situazione attuale, resterebbe senz'altro privato della possibilità di lavorare e di procurarsi il necessario sostentamento per sé e per la propria famiglia; e ciò senza considerare le gravi ed irreparabili ripercussioni sulla propria carriera professionale, anche per gli anni a venire.

Il prof. De Feo, infatti, in mancanza della stipula dei citati contratti che, gli sarebbero invece legittimamente spettati, resterebbe ingiustamente disoccupato a causa di un *agere* scorretto perpetrato dall'Amministrazione.

L'Amministrazione, per altro più volte interpellata e sollecitata, avrebbe dovuto agire in via di autotutela nel rispetto di tutti i diritti coinvolti.

Sul punto si rappresenta come il Tribunale di Velletri, con l'ordinanza n. 5211 del 07/12/22, con riferimento al requisito del *periculum in mora*, abbia avuto modo di chiarire quanto segue: *“Quanto al periculum l'attesa della definizione di un ordinario giudizio determinerebbe un evidente danno alla professionalità, derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico spettante ma anche dal protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, verrà via via aumentando il distacco rispetto a coloro che tale punteggio abbiano conseguito”.*



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai fini della notifica ad eventuali controinteressati, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, e ritenendo la notifica ex art. 150 c.p.c. non idonea al raggiungimento dello scopo, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (potendo essere le Amministrazioni ritualmente intimate) mediante pubblicazione di avviso ufficiale sul sito del Ministero dell'Istruzione e, ove ritenuto necessario da parte dell'On.le Giudicante, sul sito dell'Ufficio Scolastico interessato.

Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. De Feo, ut sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

a Codesto On.le Tribunale affinché, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., previa autorizzazione alla notificazione anche per pubblici proclami, fissata l'udienza per la comparazione delle parti, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente alla stipula del contratto annuale a tempo determinato in ragione della propria posizione in graduatoria e delle scelte effettuate;
- e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente ad adottare ogni misura ritenuta necessaria ed idonea a dare concreta attuazione agli interessi e ai diritti esercitati dall'odierno ricorrente;
- in via meramente gradata accertare e dichiarare altresì l'illegittimità dell'*agere* della P.A. e per l'effetto condannare quest'ultima ad ottenere il risarcimento del danno da quantificare sulla base di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipula del contratto relativo ad stipendio lordo pari ad euro 24.568,39 (come da "Tabella B1 – SCUOLA" allegata al CCNL istruzione e ricerca siglato in data 6 dicembre 2022);



- condannare altresì l'Amministrazione resistente ad assegnare a parte ricorrente il punteggio a questi spettante per un incarico relativo ad una intera annualità di servizio.

In via istruttoria si producono i documenti come da separato indice.

~~Con vittoria di spese e compensi.~~

Ai fini del C.U. si dichiara che parte ricorrente ha un reddito familiare non superiore ad euro 35.240,04 e che, pertanto, è esente dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002.

Roma, 9 gennaio 2023

Avv. Michele Bonetti

Firmato digitalmente da: BONETTI MICHELE
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 10/01/2023 17:26:15

